

Legge regionale 23 dicembre 1977 , n. 63 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.

Art. 39

Entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge i Comuni trasmettono alla Regione, tramite la Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli, copia dei provvedimenti adottati, in applicazione della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni.